

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

CIRCOLARE 010-2020 DEL 09.04.2020

Gentile Cliente,

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 94 il decreto legge n. 23 dell'8.04.2020 c.d. "**Decreto Liquidità**", un decreto legge contenente le **misure urgenti in materia di accesso al credito e rinvio di adempimenti per le imprese, nonché di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e di giustizia.**

“ DECRETO LIQUIDITA’ ”

Si elencano di seguito le principali disposizioni:

Interventi di carattere fiscale

• **Versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e Contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL:** per i soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, non effettuano tali versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, qualora abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la flessione dei ricavi deve essere pari almeno al 50%. I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

Chi non rientra in tali fattispecie, deve provvedere ai versamenti nei termini di legge.

• **Ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari:** tali soggetti, a condizione che abbiano ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge, **possono chiedere al committente di non subire le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17.03.2020, n. 18) e il 31.05.2020 (in luogo del 31.03.2020).** I contribuenti interessati torneranno a versare le ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 (in luogo del 31.05.2020) o rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Quindi, si tratta di mera facoltà e le ritenute vanno comunque poi versate.

• **Acconti previsionali IRPEF, IRES e IRAP:** si stabilisce la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **Rimessione in termini per i versamenti:** si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16.03.2020, prorogati al 20.03.2020 dall'art. 60 del DL n. 18/2020, se eseguiti entro il 16.04.2020.
- **Consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020:** è posticipato dal 30 marzo al 30 aprile il termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.
- **Ritenute in materia di appalti e forniture:** i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al mese di giugno 2020.
- **Benefici prima casa:** al fine di non far decadere dal beneficio "prima casa" i soggetti potenzialmente interessati, si dispone la sospensione dei termini nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.12.2020, i quali torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.
- **Imposta di bollo su fatture elettroniche:** nel caso in cui l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno. Qualora l'importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell'imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.
- **IVA cessioni di farmaci:** le cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole non vengono assoggettate ad IVA né alle imposte sui redditi, venendo equiparate, ai fini IVA, alla loro distruzione; mentre ai fini delle imposte sui redditi, si esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi.
- **Utili distribuiti a società semplici:** si interviene sulla disciplina introdotta con il collegato fiscale alla Manovra di Bilancio (DL n. 124/2019), i) ricomprendendo nell'ambito di applicazione anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati; ii) chiarendo le modalità applicative della ritenuta e dell'imposta sostitutiva per la quota di utile riferibile a soci persone fisiche della medesima società; iii) disciplinando il regime fiscale della quota di utile riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; iv) definendo un regime transitorio.

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **Credito d'imposta per le spese di sanificazione:** la disciplina introdotta dal decreto-legge Cura Italia viene estesa anche alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), alle spese per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (es. barriere e pannelli protettivi), nonché le spese per i detergenti mani e i disinfettanti. L'ammontare del credito di imposta, si ricorda, è pari al 50% delle spese sostenute fino al 31.12.2020 e non può superare l'importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario
- **Delega al Caf per il 730 e l'Isce anche online:** viene dematerializzato il meccanismo delle deleghe alla consultazione della precompilata per evitare che i cittadini si debbano recare dai Caf o dai professionisti abilitati. Delega, che in assenza di stampanti o scanner, può anche non essere sottoscritta ma autorizzata ad esempio con un video o una e-mail accompagnato da una foto. Le stesse modalità saranno consentite per l'accesso a domande Inps. Resta fermo l'obbligo di regolarizzare deleghe e documentazione alla fine dell'emergenza.

Garanzia della continuità aziendale

- **Riduzione del capitale:** *dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31.12.2020, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento), né tantomeno la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Ciò per evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre prossimo, costringa gli amministratori a mettere in liquidazione imprese che sarebbero ancora performanti o, diversamente, li esponga alla responsabilità per gestione non conservativa.*
- **Principi di redazione del bilancio:** nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, è possibile operare una valutazione delle voci di bilancio tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè al 23.02.2020.
- **Finanziamenti alle società:** dalla data di entrata in vigore del provvedimento e fino al 31.12.2020, non opera il meccanismo di postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo (in presenza di direzione e coordinamento).

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione:

- *prorogano ex lege di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23.02.2020 e il 31.12.2021 (con ciò determinando un nuovo meccanismo di scadenze dei connessi obblighi di pagamento);*

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- *in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23.02.2020, è permesso al debitore:*
 - *di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovo piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica;*
 - *di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione, purché i nuovi termini non siano superiori di sei mesi rispetto a quelli originariamente indicati e la necessità della modifica venga comprovata;*
 - *che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto l'automatic stay (cioè la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali), i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, di richiedere un'ulteriore proroga fino a 90 giorni, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.*

Fallimento e stato di insolvenza

- *misure che sanciscono l'improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, sia per evitare procedure viziata da fattori straordinari ed estranei all'operato delle imprese, senza vantaggio per i creditori data la situazione in cui avverrebbe la liquidazione, sia per deflazionare l'elevato carico di lavoro che graverà sui tribunali;*
- *misure che estendono il periodo di blocco anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse all'aggravamento del dissesto;*
- *misure che sottraggono al periodo di blocco solo i ricorsi presentati dal P.M. e contenenti provvedimenti cautelari o conservativi, in modo da non assecondare condotte dissipative e opportunistiche;*
- *misure che prevedono la sterilizzazione del periodo di blocco ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese (per la dichiarazione di fallimento dell'impresa che ha già cessato l'attività) e dei termini per la proposizione delle azioni revocatorie. Ciò al fine di evitare di precludere la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o di compromettere la tutela della par condicio creditorum.*

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

Inoltre viene prevista la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito. In particolare, è stabilito che i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.

Codice della crisi

Si dispone il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa con l'obiettivo di evitare agli operatori la necessità di confrontarsi con un set di regole assai innovative.

Processi sospesi fino all'11 maggio

Prorogata fino all'11 maggio la sospensione dei processi fissata dal Dl Cura Italia al 15 aprile. Il nuovo rinvio previsto dal decreto legge liquidità riguarda tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari. Ma anche quelli davanti alle commissioni tributarie, alla Corte dei conti e alla magistratura militare. Con una eccezione nel processo penale: l'articolo stabilisce che la proroga non si applica ai procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare scadano nei sei mesi successivi all'11 maggio, a prescindere dalla richiesta dell'imputato. In modo da consentire ai capi degli uffici giudiziari di adottare misure per la loro trattazione.

Misure di sostegno alla liquidità delle imprese

Fondo di Garanzia per le PMI: Viene rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31.12.2020 la garanzia del Fondo è concessa: a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:

- **100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro concessi a PMI (ossia a società di medio piccole dimensioni) e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni.** Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato (previsto da 1,2% al 1,9%); la richiesta non è soggetta a istruttoria bancaria e prevede la restituzione in sei anni, con rientro del capitale a partire dal ventiquattresimo mese.
- **90% per tutte le altre operazioni** (escluse quelle indicate al punto successivo), senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo. Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi. Possono essere garantite, a determinate condizioni, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l'accesso all'agevolazione è condizionato al fatto che l'avvio della procedura sia successivo al 31.12.2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31.12.2018. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze";

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

- **80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario**, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese - Garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari: Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle imprese di grandi dimensioni e anche di PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI. L'impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI. La garanzia può essere rilasciata fino al 31.12.2020 alle seguenti condizioni:

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento. Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework. Rimane l'esigenza di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;

- l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;

- l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;

- la copertura è:

- **pari al 90%** dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi di euro;

- **pari all'80%** dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro (su base consolidata);

- **pari al 70%** per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro (su base consolidata);

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.

Misure per il sostegno all'export e agli investimenti delle imprese

Al fine di rafforzare le attività di esportazione e internazionalizzazione delle imprese, il Decreto introduce, con l'articolo 2, alcune modifiche all'articolo 6 del DL 269/2003 che disciplina il

STUDIO COMMERCIALISTA GASTALDELLO

Giulio Gastaldello - dottore commercialista – revisore legale
Gianluca Manzato – dottore commercialista – revisore legale

funzionamento dell'intervento di SACE. Si introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa dell'Unione europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

Golden Power e partecipazioni rilevanti

Le misure in tema di poteri speciali hanno l'obiettivo di ampliare le prerogative del Governo, estendendo l'ambito applicativo dei Golden Power a tutti i settori ritenuti di rilevanza strategica dalla disciplina europea sullo screening degli investimenti esteri diretti e anche a investimenti effettuati da soggetti appartenenti all'Unione europea.

In questo contesto, le modifiche introdotte dal DL in esame prevedono che:

- sono soggetti a obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri gli acquisti di partecipazioni in società che detengono asset in tutti i richiamati settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo. Inoltre, la notifica riguarda gli acquisti di tutte le partecipazioni, a prescindere dalla rilevanza della partecipazione e anche se effettuate da soggetto europeo;
- fino al 31.12.2021 e al fine di contrastare l'emergenza da Covid-19, sono soggetti a obbligo di notifica delibere, atti od operazioni che comportino modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità ovvero il cambiamento della destinazione di asset anche nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento sullo screening degli IDE, inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo;
- fino al 31.12.2021, sono soggetti a obbligo di notifica gli acquisiti di partecipazioni che interessino asset nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonché nei settori di cui ai punti precedenti (art. 4, par. 1, Reg. IDE e, nell'ambito del settore finanziario, di quello creditizio e assicurativo) e che i) consentano a un soggetto estero, anche appartenente all'UE di assumere il controllo della società, oppure b) consentano a un soggetto estero non appartenente all'UE di acquisire una quota di capitale o diritti di voto pari ad almeno il 10%;
- le nuove disposizioni saranno vigenti fino al 31.12.2020 e troveranno applicazione alle operazioni rilevanti per le quali l'obbligo di notifica sia sorto entro tale termine, anche qualora la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa;
- restano validi, anche successivamente al 31.12.2020, gli atti e i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali, nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento.

Cordiali saluti.

dott. Giulio Gastaldello